

Rep. n. 20457

Racc. n. 16783

Verbale di deposito

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto marzo duemilaventisei

18 marzo 2026

nello studio **in Castiglione delle Stiviere (MN)**, via Perati n. 5, davanti a me dottor **Jacopo Balottin, notaio in Castiglione delle Stiviere**, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Mantova, si è costituita:

Barsoni Andrea, nato a Mantova il 13 giugno 1961, domiciliato a Castiglione delle Stiviere (MN), via Mantova n. 5 - codice fiscale BRS NDR 61H13 E897A;

cittadina italiana;

presidente del consiglio di amministrazione della **Fondazione "Luigi ed Eleonora Gonzaga" ONLUS** con sede in Mantova (MN), via Frattini n. 26, iscritta nel registro delle persone giuridiche private della regione Lombardia l'1 novembre 2004, n. 2100, iscritta nel registro delle imprese di Cremona-Mantova-Pavia - codice fiscale **93004500208** (R.E.A. 223281), di nazionalità italiana.

Io sono certo della identità personale del comparente, il quale

premesse:

- che, come da verbale a mio rogito in data 13 ottobre 2020, rep. n. 8817/7211, registrato a Mantova il 14 ottobre 2020, n. 11103 serie 1T, il consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo testo dello statuto, conforme alla disciplina di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con la precisazione che l'efficacia del medesimo è sospesa fino alla iscrizione dell'ente nel R.U.N.T.S.;

- che la deliberazione del consiglio di amministrazione ha espresso la volontà di provvedere alla acquisizione della qualifica di ETS (non commerciale), rinviando però ad un secondo momento la formalizzazione della richiesta di iscrizione nel R.U.N.T.S. e dando mandato a tal fine al presidente;

- che in data 25 febbraio 2026 il consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale alla data del 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), che evidenziano un patrimonio minimo non inferiore a quello prescritto dalla legge;

conferma

la volontà di provvedere affinché la fondazione acquisisca la qualifica di **ETS (non commerciale)**, con la denominazione **Fondazione "Luigi e Eleonora Gonzaga" ETS**, chiedendo a me notaio di provvedere al riguardo.

A tal fine, il comparente mi consegna in deposito:

- oltre allo statuto approvato dal consiglio di amministrazione con la deliberazione di cui in premessa, statuto che si allega contrassegnato con la lettera **"A"**;

- il bilancio di esercizio alla data del 31 (trentuno) dicem-

REGISTRATO
UFF. TERRITORIALE
DI MANTOVA
il 23/03/2026
N. 3980 Serie 1T
Euro
con MOD. UNICO

bre 2025 (duemilaventicinque), con il bilancio sociale, la relativa relazione del revisore legale che ne attesta la corretta compilazione, che si allegano in unico plico contrassegnato con la lettera "B".

Il comparente conferma che il bilancio suddetto è conforme alle risultanze contabili e che, in base alle risultanze dello stesso, il patrimonio netto della fondazione ammonta ad **euro 12.133.574,00 (dodici milioni centotrentatremila cinquecento-settantaquattro virgola zero zero)**.

Il comparente dichiara che, dalla data di riferimento del bilancio ad oggi, non sono intervenute modifiche sostanziali tali da ridurre il patrimonio al di sotto del limite legale.

Il comparente conferisce a me notaio l'incarico di provvedere, per via telematica, al deposito del presente atto presso il registro unico nazionale del terzo settore per l'aggiornamento della posizione dell'Ente.

Io notaio, sulla base della documentazione di cui sopra, confermo che il patrimonio dell'ente è superiore al patrimonio minimo prescritto per l'iscrizione nel RUNTS.

Io ho letto questo atto al comparente, che - in risposta a mia specifica domanda - lo approva.

Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Questo atto è scritto da persona di mia fiducia e da me completato su due pagine di un foglio.

Si sottoscrive alle ore diciassette e cinquanta.

Andrea Barsoni

Jacopo Balottin l.s.

STATUTO
della
FONDAZIONE "LUIGI E ELEONORA GONZAGA" ETS

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L'Istituzione, che trae origine dalla fusione disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/84/ass. del 05/01/1984 degli "Istituto Gonzaga ed Opere Pie annesse" di cui al R.D. di Raggruppamento in data 6 Marzo 1939, assume, fino alla data del presente provvedimento, la denominazione di unico Ente "Istituto Luigi ed Eleonora Gonzaga".

La Fondazione "Luigi e Eleonora Gonzaga", persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile assume nella propria denominazione la qualificazione di **ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) NON COMMERCIALE** peculiare segno distintivo, ed a tale scopo l'acronimo "ETS" verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica.

La Fondazione "Luigi e Eleonora Gonzaga" ha sede in Mantova, via Frattini n. 26.

La Fondazione, potrà istituire nei termini di legge, altre sedi sia nel Comune di Mantova, che in quello di altri comuni lombardi, anche acquisendo, incorporando, fondendosi o consorziandosi con altre istituzioni già funzionanti e conformi ai propri scopi statuari.

Art. 2 SCOPI E FINALITA'

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare si propone come obiettivo lo scopo di combattere i fenomeni tipici della società odierna interessati all'età evolutiva, il disagio sociale e l'emarginazione in genere: ciò anche attraverso la realizzazione di iniziative attuabili mediante terapie di socializzazione, sensibilizzazione, formazione e lavoro. Al fine di favorire la realizzazione di una rete organica e integrata di servizi socio sanitari ed educativo formativo sul territorio, l'istituzione mette a disposizione i propri servizi collaborando con gli Enti Locali all'assunzione delle scelte programmatiche e collegandosi con tutti gli Enti ed organismi interessati.

Rientrano in questa categoria le attività di interesse generale individuate alle lettere a/i/l/q/u di cui all'art. 5 del d.lgs 3.7.2017 n° 117

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle indicate sopra purché secondarie, strumentali, necessarie ed opportune alle attività di interesse generale.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statuarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai Beni, Mobiliari ed immobiliari descritti nell'inventario

Arch. Leon



appositamente redatto, ricevuti con l'atto di trasformazione dell'IPAB "Luigi e Eleonora Gonzaga", nonché dai beni successivamente ricevuti od acquisiti a qualsiasi altro titolo.

Art. 4 MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali, anche derivanti da beni affidati temporaneamente alla Fondazione;
- contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private, non di natura corrispettiva;
- raccolta fondi, proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- Proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività comune a quelle istituzionali.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I beni destinati allo svolgimento dell'attività statutaria sono inalienabili, gli altri costituiscono il patrimonio disponibile ed alienabile.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

Le cariche hanno durata rispettivamente di 5 anni a decorrere dalla data di insediamento.

Art. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 membri di cui:

- 2 nominati dall' Assessorato alla Famiglia e Politiche Sociali della Regione Lombardia, tra i quali viene individuato il Presidente della Fondazione
- 4 nominati dal Sindaco del Comune di Mantova
- 1 nominato dal Presidente della Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente

Art. 7 DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI.

I membri del Consiglio decadono dalla carica con delibera del Consiglio stesso previa contestazione degli addebiti in forma



scritta, nei seguenti casi:

- a seguito di 3 assenze consecutive di incompatibilità;
- in caso di grave violazione delle norme statutarie;
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione.

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, o qualora di verifichi una delle cause di decadenza dalla carica di consigliere, l'istituto preposto alla nomina, provvederà alla sostituzione.

L'incarico dei nuovi membri così nominati scadrà insieme agli altri al termine dell'originario quinquennio.

Art. 8 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione e determina l'indirizzo politico-amministrativo della stessa definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità, e verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- provvede alla nomina del Vice Presidente;
- delibera i Programmi della Fondazione;
- approva il Bilancio d'esercizio annuale;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili
- provvede, se necessario, alla nomina del Segretario Direttore e degli eventuali Dirigenti Responsabili dei vari servizi, determinandone gli obiettivi ed il trattamento economico;
- Provvede alla nomina del Membro dell'Organo di revisione/controllo;
- delibera il Regolamento di organizzazione ed amministrazione;
- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli a lui conferiti per statuto;
- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi, e Aziende;
- delibera eventuali modifiche od integrazioni statutarie;
- nomina i professionisti consulenti della Fondazione;
- pronuncia la decadenza dei Consiglieri ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dai successivi art.li 11 e 12 e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni



Carlo Pirelli

immobili per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei 6/7 dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio;
- su richiesta scritta motivata di almeno tre Consiglieri;
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare sono inviati almeno cinque giorni prima della riunione per posta, o modalità elettronica; in caso di urgenza la convocazione, dovrà avvenire almeno 24 ore prima della seduta.

Gli avvisi di convocazione, previo accertamento della disponibilità dei Consiglieri, possono altresì essere inviati per posta elettronica o fax.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e se nessuno dei Consiglieri si oppone.

I verbali delle riunioni vengono redatti a cura del Segretario Direttore e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

In caso di impedimento od assenza del Segretario Direttore, un membro del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni il Segretario verbalizzante.

Art. 10 RIMBORSO SPESE

Le funzioni svolte dai Consiglieri sono gratuite. Sono rimborsare le sole spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro incarico.

Art. 11 VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in occasione della prima seduta, presieduta dal Presidente, elegge, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente che dura in carica per tutta la durata del Consiglio.

Art. 12 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento; è sostituito dal Vice Presidente nei casi di assenza o temporaneo impedimento.

Spetta al Presidente:

1. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
2. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
3. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
4. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
5. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;



6. assumere, nei casi di emergenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile dei 20 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

7. Esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle di straordinaria amministrazione che gli venissero delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

Art. 13 SEGRETARIO DIRETTORE

Il Segretario Direttore, quando nominato, è il responsabile del personale della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio; gli compete altresì l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione del Bilancio di cui a successivo art. 15.

Il Segretario Direttore è incaricato alla redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti libri Sociali e Fiscali ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del codice civile.

Il rapporto di lavoro del Segretario Direttore, quando nominato, è regolato da contratto di diritto privato avente durata di 5 anni, rinnovabile.

Art. 14 L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

La Fondazione deve provvedere alla nomina di un organo di controllo (Revisore) monocratico, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

Spettano all'organo di controllo compiti di vigilanza sui seguenti temi:

- Osservanza della Legge e dello statuto;
- Rispetto dei principi di amministrazione;
- Adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dopo l'insediamento, a maggioranza assoluta; deve essere iscritto del registro dei Revisori Contabili ovvero agli ordini o albi professionali contabili.

Il Revisore rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso, e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio.

Sono osservate in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2403 e ss. del codice civile.

Il compenso del Revisore è stabilito dal Consiglio di



Andrea Ben

Amministrazione, nei limiti delle tariffe professionali vigenti.

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale. Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, e dalla relazione di missione.

Con riferimento alle norme contenute nell'art 13 del D.lgs 117/2017 è data discrezionalità al Consiglio di Amministrazione se optare per il bilancio nella forma di cassa per entrate inferiori a 220.000,00 euro.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dall'anno successivo.

La gestione economico-finanziaria della Fondazione si uniforma al principio del pareggio di bilancio.

I pagamenti e le riscossioni possono anche essere effettuati sulla base di mandati e reversali.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglimento

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 28 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza del 6/7 dei suoi componenti, delibera la trasformazione, l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Patrimonio residuo sarà devoluto previo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore che perseguono le stesse finalità.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82

La scelta è disposta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza qualificata del 6/7 dei suoi componenti.

Art. 17 RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si



applicano le norme del codice civile, le Leggi, le Circolari
ed i Regolamenti in materia di Fondazioni e di Terzo Settore.



Giulio Paoletti